L’AQUILA: PRIMO PASSO DEL REGOLAMENTO PER ANTENNE TELEFONICHE

1 Marzo 2013

L’AQUILA – La Giunta comunale dell’Aquila, su proposta dell’assessore alle Attività produttive Marco Fanfani, ha approvato la delibera relativa alla definizione dei criteri e degli indirizzi per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile.

“Per impianto mobile o provvisorio – si legge nella delibera – si intende un impianto amovibile, ossia non dotato di opere che ne pregiudichino un’agevole rimozione. Nelle more dell’approvazione del definitivo Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile le nuove installazioni sono possibili solo su aree pubbliche e in sostituzione di impianti fissi esistenti, legittimamente autorizzati prima del 6 aprile 2009, finalizzate a minimizzare il campo elettromagnetico nonché a favorire la coabitazione e, in generale, il miglioramento ambientale”.

La Giunta spiega che “le relative proposte devono essere corredate di specifica convenzione esplicativa degli interventi di miglioramento, quali, a titolo di esempio, rotatorie stradali, pubblica illuminazione, sistemazione parcheggi. L’istanza, completa della documentazione necessaria, – prosegue la delibera – dovrà essere presentata al Suap (Sportello unico per le attività produttive, ndr), cui compete il compito di acquisire tutti i pareri interessati al fine di sottoporre l’iniziativa all’approvazione della Giunta comunale: perizia giurata che attesti la mancanza, nell’area da servire, di segnale di rete della società richiedente, pareri Arta e Asl, scheda tecnica e descrittiva, valutazioni del campo elettrico, del fondo elettromagnetico e dell’impatto acustico”.

L’autorizzazione non è necessaria per gli impianti “con potenza complessiva non superiore a 2 watt, per i quali è prevista la sola comunicazione al Comune, alla Asl e all’Arta, 45 giorni prima dell’installazione. Il solo adeguamento tecnologico di un impianto autorizzato, che non determina incremento di campo elettromagnetico – inoltre – potrà essere eseguito tramite istanza al Suap e previa acquisizione dei pareri Asl, Arta e, ove necessario, dell’autorizzazione paesaggistica”.

L’installazione di impianti provvisori è invece vietata su ospedali, case di cura e di riposo, edifici scolastici, parchi pubblici e in zone classificate come aree di interesse paesaggistico-ambientale, storico-architettonico o monumentale-archeologico.

In ogni caso, al termine prefissato l’area deve essere ripristinata dalla società che gestisce l’impianto. Decorsi i termini, la mancata rimozione si configura, sulla base della delibera approvata dall’esecutivo, come installazione non legittimata e, come tale, soggetta alle sanzioni previste dalla normativa.

Lo stesso gestore, inoltre, è tenuto a effettuare, a impianto attivato e alla massima potenza, tramite l’Arta, un controllo in funzione, relativamente ai valori di campo elettromagnetico prodotti. La mancata comunicazione al Comune di quest’ultimo tipo di verifica costituisce motivo di disattivazione dell’impianto.

I gestori, sempre sulla base della delibera devono altresì monitorare gli impianti attraverso un programma semestrale.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli